

COMUNE DI GAVARDO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

(ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 21 dicembre 2017

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. ____ del ____

INDICE

Titolo I Disposizioni generali (artt. 1 – 5)

Titolo II Gestione dei rifiuti (artt. 6 – 10)

Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti (artt. 11 – 19)

Titolo IV Gestione del servizio pubblico (artt. 20 – 27)

Titolo V Ulteriori obblighi dei cittadini (artt. 28– 34)

Titolo VI Controlli e sanzioni (artt. 35 – 38)

Allegato 1 Principali norme di comportamento degli utenti nel centro di raccolta

Allegato 2 Prima dotazione di contenitori per la raccolta differenziata/stradale

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - CAMPO D'APPLICAZIONE ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nelle varie fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ed è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani possono essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.
4. Il gestore del servizio pubblico può altresì espletare servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, assimilati o non, sulla base di singoli contratti di utenza a corrispettivo.
5. Il presente regolamento supera ogni precedente regolamento in materia e si adegua automaticamente alla successiva normativa inderogabile emessa dallo Stato, dalla Regione Lombardia o da altre autorità competenti in materia.

ART.2 – SOSTANZE ESCLUSE

- a) Il presente regolamento non si applica:
 - a) alle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali:
 - le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento CE n- 1774/2002
 - i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - b) ai sottoprodotti, come definiti dalla normativa di settore (art. 184-bis, d.lgs. 152/2006) ossia alle sostanze ed ai materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
 - c) alle sostanze che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, in quanto sono state sottoposte a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e che soddisfino le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
 - d) ai materiali vegetali, alle terre e al pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 si intende per:
 - a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) *rifiuto organico*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - c) *autocompostaggio*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - d) *frazione secca (rifiuto indifferenziato)*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
 - e) *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - f) *imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - g) *imballaggio multiplo o imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - h) *imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
 - i) *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla precedente lettera a) esclusi i residui della produzione;
 - l) *produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - m) *detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
 - n) *utenze domestiche*: le superfici adibite di civile abitazione;
 - o) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
 - p) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - q) *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - r) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - s) *riutilizzo*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - t) *recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 - u) *riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include

il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- v) *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- x) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- y) *centro di raccolta o piattaforma ecologica*: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008;
- z) *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- aa) *raccolta "porta a porta"*: ritiro a domicilio dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;
- bb) *CER*: Catalogo Europeo Rifiuti che classifica i tipi di rifiuti secondo codici (CER) costituiti da sei cifre riunite in coppie (capitolo, processo produttivo, rifiuto);
- cc) *CRS/CNS*: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi.

Per le restanti definizioni si fa rinvio al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazione ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 4 – CLASSIFICAZIONE

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo articolo 5;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini pubblici e privati, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), in particolare vestiario, casse in zinco ed eventuali inerti da attività edilizia.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole ed agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, salvo non costituiscano sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. n.152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti con una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

ART. 5 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, nonché dell'applicazione del prelievo correlato al servizio (tassa o tariffa) è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
2. In attesa dei criteri che dovranno essere fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze non domestiche e composti dai seguenti manufatti e materiali:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili), purché perfettamente puliti;
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili, ad eccezione della carta catramata;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad esclusione degli pneumatici;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi ai beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali, e simili, ad esclusione della lana di vetro e di roccia,;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli, di legno, plastica e simili esclusi i pannelli di gesso e cartongesso;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), solo se per tipologia e dimensioni simili a quelle per uso domestico;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi, ad eccezione delle carcasse o delle parti di animali o dei prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
 - R.A.E.E. da raccolta "1:1", si considerano assimilati i RAEE provenienti da "1:0" e "Dual Use" anche se in attesa di emanazione dei relativi decreti attuativi – 16 02 14, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35 *, 20 01 36.
3. I rifiuti di imballaggi secondari e terziari devono essere conferiti in maniera differenziata e per frazione merceologica distinta; i rifiuti di imballaggi terziari sono conferiti nel rispetto di quanto indicato all'articolo 18.

4. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
 - la spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
5. I limiti quantitativi di assimilazione sono stabiliti nel regolamento che disciplina la tassa o il corrispettivo dovuti dalle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
6. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto all'articolo 18.
7. Fermo restando il rispetto dei limiti di produzione annua per la classificazione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, il Comune potrà attivare, anche a titolo oneroso, per alcune tipologie di rifiuti assimilati prodotte in quantità significativa, specifiche forme di raccolta selettiva. I produttori di tali rifiuti dovranno assicurare un conferimento separato rispettando le modalità organizzative dei servizi dedicati.

Titolo II - GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 6 - PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve osservare i seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve esser evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali o energia.
2. Il Comune promuove, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

ART. 7 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla raccolta differenziata dei rifiuti e per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia, il Comune attiverà, d'intesa con il gestore del servizio e fatto salvo quanto meglio specificato nel presente regolamento, la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto:

- frazione umida, comprendente gli scarti alimentari e di cucina provenienti da utenze domestiche, ristoranti, servizi di ristorazione, punti vendita al dettaglio e attività alimentari (anche mediante la promozione del compostaggio domestico);
- vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o private, come scarti di potature, sfalci e foglie
- vetro
- legno
- alluminio
- altri metalli
- plastica e/o lattine
- carta e cartone
- tessuti
- rifiuti ingombranti da utenze domestiche e non domestiche
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- rifiuti di beni in polietilene
- rifiuti provenienti da attività del "fai-da-te domestico", come oli minerali esausti, accumulatori al piombo, pneumatici, inerti e manufatti ceramici
- oli esausti
- contenitori di fitofarmaci o fertilizzanti utilizzati in agricoltura bonificati ai sensi dell'articolo 13;
- rifiuti urbani pericolosi
- frazione indifferenziata.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti alla rete di raccolta predisposta dal gestore del servizio, utilizzando le modalità e i contenitori a ciò adibiti. Il conferimento dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta deve comunque avvenire nei limiti delle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate dall'autorità competente.
2. Prima del conferimento il rifiuto, in particolare l'umido, va conservato in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, prima del conferimento gli utenti devono proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati.
3. Gli utenti devono curare la separazione delle diverse frazioni merceologiche, tanto nel conferimento quanto nella fase anteriore, e il rispetto delle norme specificamente previste per particolari frazioni di rifiuto. Le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'umido, dovranno essere conferite pulite e asciutte, prive di sostanze estranee, ed essere ridotte il più possibile di volume, in particolare, per i cartoni, i contenitori di plastica, le scatole e i scatoloni e in genere gli imballaggi. Carta e cartone dovranno essere legati in balle o pacchetti, ovvero posti in sacchi di carta o scatole di cartone. La frazione umida dovrà essere racchiusa in sacchetti compostabili e inserita negli appositi contenitori, curandone la perfetta tenuta e chiusura.
4. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti speciali (pericolosi o non) da quelli dei rifiuti assimilati agli urbani, provvedendo autonomamente allo smaltimento dei primi, anche sulla base di contratti onerosi con il gestore del servizio pubblico.
5. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori o dei sacchetti predisposti dal gestore del servizio e non possono essere abbandonati al di fuori degli stessi, curando che il coperchio del contenitore rimanga chiuso. I rifiuti che non possano trovare spazio all'interno dei contenitori o che ne impediscano la chiusura devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta.
6. Dall'attivazione del servizio "porta a porta", tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori adibiti alla raccolta e al conferimento individuale (sacchi o bidoni) nei quali devono essere inseriti i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche distinte, curandone la manutenzione e la pulizia. La prima dotazione di contenitori è attribuita gratuitamente in conformità a quanto riportato nell'allegato 2. Ulteriori o successive dotazioni, in caso di smarrimento, sottrazione o

deterioramento, la nuova dotazione comporta il pagamento del relativo costo. Saranno invece sostituiti gratuitamente i contenitori danneggiati durante l'espletamento del servizio.

7. I contenitori, di cui l'utente è proprietario, devono essere conferiti esclusivamente nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dal piano di raccolta (calendario di raccolta) e pubblicizzati sul sito web del comune e presso ulteriori punti di contatto con la clientela, ovvero con altro materiale distribuito alla cittadinanza, curando di limitare l'ingombro del suolo pubblico.
8. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, nelle aree appositamente delimitate, entro le quali sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, devono essere rispettate le disposizioni impartite dal gestore del servizio o dai suoi addetti o incaricati ed è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque intralciare o ritardare le attività del servizio. Oggetti o veicoli irregolarmente posizionati verranno rimossi forzatamente, salva l'applicazione a carico del responsabile della prevista sanzione pecuniaria.
9. Lo spostamento dei contenitori dedicati alla raccolta è riservato al personale addetto ai servizi.
10. Per la carta e cartone, qualora non venga distribuito agli utenti l'apposito contenitore, il rifiuto dovrà essere esposto con le medesime modalità dei contenitori ma conferito dagli utenti liberamente, opportunamente legato oppure raccolto in scatole di cartone;
11. Il trasporto dei rifiuti effettuato da enti od imprese deve essere accompagnato dalla documentazione di identificazione prevista dall'art. 193 del D. Lgs. 152/2006. Sono esclusi da tale obbligo:
 - i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o da suoi incaricati;
 - i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, anche da attività agricole e agro-industriali, effettuati dal relativo produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri per trasporto, sempre che nell'anno solare non si abbiano più di quattro conferimenti e la quantità conferita non superi complessivamente 100 chilogrammi o 100 litri.
12. La quantità massima conferibile per le singole tipologie di rifiuto raccolte presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta è pari a 36 mc all'anno. Le quantità consentite per giorno di apertura sono le seguenti:
 - 1 mc di materiale ingombrante
 - 0,2 mc di inerti (pari a circa 10 secchi da 20 litri)
 - 0,5 mc di legno
 - 0,5 mc di carta e cartone
 - 0,5 mc di plastica
 - 0,5 mc di vetro
 - 0,5 mc di metalli
 - 1 apparecchiatura elettrica ed elettronica classificabile nelle seguenti tipologie: Apparecchiature refrigeranti (R1), come frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento; Grandi bianchi (R2), come lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche; TV e monitor (R3), come televisori e monitor di computer; PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro (R4), come aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere
 - 5 apparecchiature elettriche ed elettroniche classificate come Sorgenti luminose (R5), come neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri.
 - 5 barattoli contenenti sostanze pericolose
 - 10 bombolette spray
 - 2 batterie auto
 - 4 pneumatici senza cerchi
13. Quantità superiori possono essere conferite presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta in maniera differenziata previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli eventuali obblighi sul formulario di trasporto.

14. Nella piattaforma ecologica/centro di raccolta verrà esposto ben visibile un avviso conforme all'allegato 1, che riporta le principali norme di comportamento degli utenti nelle piattaforme/centri di raccolta stesse.
15. Gli indumenti smessi ma riutilizzabili possono essere conferiti presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l'Amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti. Gli stracci e gli indumenti non riutilizzabili, possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta.

ART. 9 –CONFERIMENTO TESSILI SANITARI IN POSTAZIONI FISSE.

1. Le postazioni fisse saranno destinate esclusivamente alla raccolta di tessili sanitari (pannolini e pannoloni) provenienti dalle utenze domestiche e che saranno provvisti di apposito dispositivo di controllo degli accessi. Tali postazioni saranno accessibili solo dagli utenti del Comune abilitati (utenti con figli di età inferiore ai 3 anni e utenti con problemi di salute certificati) muniti di apposita tessera (badge o anche CRS/CNS) o chiavetta elettronica. Per ottenere l'abilitazione e poter accedere alle postazioni fisse, ottenendo la tessera/chiavetta o l'abilitazione della CRS/CNS, l'utenza dovrà inoltrare apposita richiesta al Comune con le modalità che verranno indicate;
2. E' vietato:
 - a) depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
 - b) prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
 - c) parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
 - d) danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, bidoni, cestini, cassoni).

ART. 10 - DIVIETI

1. Non possono essere conferiti al pubblico servizio i seguenti rifiuti:
 - a. i rifiuti speciali pericolosi;
 - b. i rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c. le sostanze liquide, salvo per le sostanze di cui è specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
 - d. i materiali accesi o facilmente infiammabili;
 - e. materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - f. le ulteriori sostanze non conferibili per legge o per specifiche disposizioni del presente regolamento.
2. E' vietata ai non addetti al servizio qualsiasi forma di cernita o prelievo dei rifiuti già conferiti al servizio, compresi gli indumenti od oggetti conferiti nei contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o imbrattare i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, compresi i cassonetti, i cestini portarifiuti e i contenitori per sfalci e potature; sui contenitori individuali è consentita solo l'apposizione di scritte identificative dell'utente.
4. Ai soggetti non titolari di utenza nel comune ai fini del prelievo sui rifiuti è vietato conferire rifiuti al servizio pubblico, compresi i punti di conferimento fissi o le piattaforme ecologiche/centri di raccolta, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme del presente regolamento.
5. E' vietato l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, anche se racchiusi in sacchetti o in recipienti, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi i corsi d'acqua, le rogge, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde, le caditoie e gli scarichi. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero entro un termine congruo dei rifiuti accumulati a carico dei soggetti obbligati. Persistendo l'inadempienza, alla rimozione dei rifiuti

e alle ulteriori opere di pulizia provvederà il gestore del servizio pubblico su incarico del Comune, che si rivarrà degli oneri sui responsabili.

Titolo III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 11 - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento, nonché i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) ritiro su chiamata (ove attivato), previo appuntamento, con le modalità concordate col gestore del servizio, nel limite di tre pezzi o di 3 mc; deve essere inoltre osservato un limite di dimensione (mobili smontati lunghezza massima di un lato 2,60 metri corrispondente all'anta di un guardaroba) sia di peso (max 60 kg corrispondente all'elettrodomestico più pesante quale una lavatrice). I predetti limiti sono modificabili con la delibera delle tariffe relative al prelievo sui rifiuti urbani;
 - b) conferimento alla piattaforma ecologica/centro di raccolta.
2. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento solo presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta, nel rispetto degli eventuali obblighi sul formulario di trasporto.
3. I soggetti iscritti nel registro delle imprese che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.

ART. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Le pile per usi specialistici (pile "a bottone") devono essere ritirate dai relativi rivenditori o conferite presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta
2. Le pile "a stilo" debbono essere conferite presso gli appositi contenitori ubicati anche presso gli esercizi commerciali o presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta.
3. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, di cui ogni farmacia deve dotarsi, strutturati in modo tale da contenere la fuoriuscita di liquidi e da consentire l'asporto dei rifiuti da parte del servizio pubblico, qualora il comune abbia attivato tale servizio, ovvero da imprese a ciò autorizzate.
4. I prodotti e relativi contenitori etichettati "T" (tossici), "F" (infiammabili) o "X" (irritanti, nocivi) - in particolare relativi a prodotti per la pulizia per la casa (ammoniaca, candeggina, trielina, solventi, diluenti), per il giardinaggio (biocidi e fitofarmaci), per l'auto (lucidante, detergente, ecc.), per l'igiene (cosmetici, lacche, ecc.), per il fai da te (vernici, colle, diluenti, solventi) -, nonché le lampade a scarica, i rifiuti classificati CER 200112 (vernici, inchiostri, adesivi), CER 200113 (solventi), CER 200117 (prodotti fotochimici), CER 200119 (pesticidi) e gli altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti in modo separato ed esclusivamente presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta o ove previsto presso l'apposito servizio denominato "Ecomobile".
5. Le disposizioni del presente articolo valgono solo per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, mentre le utenze non domestiche devono provvedere allo smaltimento di tali sostanze tramite imprese autorizzate.

ART. 13 - CONTENITORI AGRICOLI DI FITOFARMACI O FERTILIZZANTI

1. I contenitori vuoti di fitofarmaci o di fertilizzanti utilizzati in agricoltura possono essere conferiti esclusivamente alle piattaforme ecologiche/centri di raccolta, purché siano stati soggetti alle operazioni di lavaggio e siano conferiti in conformità delle prescrizioni contenute ai punti 3 e 4 della D.G.R. Lombardia 14.2.2000 n. 6/48177 (in 1° Suppl. straordinario Al BURL n. 30 del 25.7.2000).
2. L'avvenuta bonifica dovrà essere attestata dal produttore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il conferimento è effettuato previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.

ART. 14 - MATERIALI INERTI

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta in maniera differenziata, attestandone in autocertificazione la provenienza, sino al quantitativo massimo indicato all'articolo 8, comma 10.
2. Gli ulteriori rifiuti da attività edilizia possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta in maniera differenziata, previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.

ART. 15 - VEICOLI A MOTORE

1. I materiali prodotti da utenze domestiche e composti essenzialmente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali derivanti da riparazioni e sostituzioni relative al proprio veicolo a motore devono essere conferiti in maniera differenziata presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta.
2. Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi o mezzi simili che intenda disfarsene, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 231 d.lgs. 152/2006.
3. L'utenza non domestica può conferire pneumatici fuori uso in maniera differenziata presso il centro di raccolta, previa stipula di contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.

ART. 16. OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI

1. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore alle piattaforme ecologiche/centri di raccolta, ovvero presso gli ulteriori punti di raccolta organizzati dal Comune (compreso eventuale servizio con Ecomobile).
2. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti da attività di ristorazione o da attività di somministrazione al pubblico di alimenti e vivande, raccolti separatamente dagli altri rifiuti, possono essere conferiti alle piattaforme ecologiche/centri di raccolta in maniera differenziata previa stipula di contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.
3. I contenitori utilizzati per la raccolta e il conferimento di cui ai commi precedenti, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

ART. 17 – RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

1. I rifiuti da imballaggi terziari, assimilati per qualità ai rifiuti urbani, devono essere conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico per frazioni merceologiche distinte ed esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto;
 - b) richiedendo un servizio dedicato di raccolta presso l'utenza, sulla base di un contratto oneroso con il gestore del servizio volto a coprire i soli costi di nolo dei contenitori e di trasporto alle isole ecologiche.

ART. 18 - SFALCI E POTATURE - AUTOCOMPOSTAGGIO

1. Sfalci e potature prodotti possono essere conferiti gratuitamente e in maniera differenziata presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta solo se derivanti dalle aree verdi delle utenze domestiche o non domestiche ubicate nel territorio comunale, e previa attestazione in autocertificazione della relativa provenienza.
2. Per le due Frazioni di Sopraponte e Soprazocco è previsto un servizio di "raccolta di prossimità", in aree che verranno individuate dal Comune, tramite operatore dotato di idoneo automezzo e attrezzatura per la riduzione volumetrica del rifiuto.

Verrà posizionato un idoneo automezzo nelle frazioni di Soprazocco e Sopraponte del Comune di Gavardo, in aree individuate dal Comune, per il caricamento dei Rifiuti biodegradabili - verde (CER 20.02.01).

Gli utenti delle due Frazioni potranno conferire gli scarti vegetali presso l'area ove stazionerà l'automezzo, nei giorni e negli orari stabiliti, consegnandoli all'operatore. Il servizio è attivo nel

periodo marzo-novembre compresi. La frequenza del servizio è settimanale e dovrà essere effettuato il sabato dalle ore 8:30 alle ore 11,30 in entrambe le frazioni di Soprazocco e Sopraponte del Comune di Gavardo.

3. Il soggetto che attiva il compostaggio domestico deve:
 - a) evitare esalazioni moleste, nonché ogni danno o pericolo di danno all'ambiente o alla tutela igienico-sanitaria;
 - b) inserire nel composter solo materiali idonei a subire il processo di compostaggio, quali rifiuti di cucina, scarti del giardino e dell'orto, segatura e trucioli da legno non trattato, cenere di combustione di scarti vegetali; non sono in particolare inseribili: metalli, plastica e gomma, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata;
 - c) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche per garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - d) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici.

Art. 19. RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti ordinari, come fiori secchi, corone, carte, ceri, sostanze provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde, prodotti nella aree cimiteriali devono essere stoccati in appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno dei cimiteri.
2. I rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla tumulazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente trattati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.
3. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio lo smaltimento e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Titolo IV - GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO ART.

20 – ZONE E MODALITA'

1. Il servizio di raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto dal gestore del servizio nell'ambito del territorio comunale definito come "Centro Abitato", determinato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e/o rideterminato con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati.
2. Rientrano nella zona servita anche le utenze che ivi abbiano anche il solo imbocco alla pubblica via. Le utenze ubicate al di fuori dell'area di svolgimento del servizio devono comunque fruire del servizio, portando i rifiuti al più vicino punto di conferimento.
3. Le modalità di svolgimento del servizio devono soddisfare le esigenze della zona servita per frequenza, tipologia di sostanze raccolte e livelli gestionali.
4. I contenitori dei rifiuti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei contenitori stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
5. I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia. Tutti i contenitori posti in prossimità della viabilità, devono essere dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.
6. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio d'intesa con il Comune; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico.
7. Il Comune promuove accordi di programma fra gli enti proprietari delle strade e i gestori dei Servizi alla scopo di garantire la pulizia delle aree di rispettiva competenza.

8. Qualora la raccolta o il trasporto dei rifiuti siano effettuate congiuntamente ad altri Comuni, il soggetto gestore dovrà curare la distinta misurazione e registrazione dei rifiuti raccolti in ogni territorio comunale.

ART. 21 - SERVIZI SPERIMENTALI

1. Il Comune può attivare in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, per perseguire obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti o di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

ART. 22 – RACCOLTA E SPAZZAMENTO

1. La raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, in giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. In funzione dei programmi di raccolta verranno stabiliti e comunicati gli orari di conferimento per gli utenti.
2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni d'inquinamento acustico degli spazi urbani.
3. Di norma il personale addetto al servizio non può accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni e proprietà private.
4. In casi particolari il Comune può autorizzare o prescrivere a singole utenze di raggruppare i propri rifiuti all'interno della proprietà privata, garantendone l'accesso al gestore del pubblico servizio.
5. La pulizia della carreggiata stradale con sistemi manuali o meccanizzati avverrà a richiesta per zone ed orari stabiliti dal Comune. Al fine di consentire l'espletamento di dette operazioni, il Comune assumerà gli atti necessari di concerto con il gestore del servizio.

ART. 23 – TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale.
3. Per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta, l'Amministrazione Comunale può istituire specifiche corsie preferenziali, zone protette al traffico veicolare, ecc.

ART. 24 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO

1. Il gestore del Servizio può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento fisse, attuando tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.
2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti, delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

ART. 25 - CONTENITORI STRADALI

1. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti o comunque rifiuti che per peso o volume intralcino lo svolgimento del servizio.

ART. 26 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.
2. Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con attestati di benemerenzza, conferiti di norma annualmente, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso, oppure con premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari

campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.

3. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
4. Le medesime associazioni possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
5. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
 - a) garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - b) asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
 - c) pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - d) inoltrare al Comune, con la periodicità stabilita nelle convenzioni, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
 - e) documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
 - f) dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

ART. 27 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

1. Il gestore del servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti.
2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, la scuola ed esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di informazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
3. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI DEI CITTADINI

Art. 28 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Le superfici di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.
4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti.
5. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
6. In caso di inadempienza alle disposizioni del presente articolo e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Art. 29 - PULIZIA DEI MERCATI E BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo occupato, pertinenziale e circostante.
2. E' compito di tali soggetti raggruppare in maniera differenziata i rifiuti di qualsiasi tipo prodotti e/o provenienti dall'esercizio della propria attività e ridurne al minimo il volume. I rifiuti putrescibili (umido) devono essere preventivamente chiusi in contenitori idonei a tenuta. -
3. Il comune fissa la tariffa per la pulizia delle aree dovuta dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 30 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SOSTA TEMPORANEA

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna - park e circhi assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo prima del rilascio della autorizzazione dovranno dimostrare di avere un contratto con il gestore della pulizia delle aree pubbliche o una specifica autorizzazione comunale.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a chiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che intendono effettivamente occupare ed utilizzare al fine di provvedere direttamente alla loro pulizia. Le modalità di pulizia delle aree utilizzate, le strade, le piazze, i piazzali circostanti e limitrofi saranno concordate con il gestore del servizio pubblico.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 2 e 3.

ART. 31 - CONCESSIONARI DI AREE PUBBLICHE

1. I gestori di attività artigianali, commerciali e di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura dell'attività l'area in dotazione deve risultare perfettamente ordinata e pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, pur non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo utilizzano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, dagli spazi antistanti e circostanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
5. In caso di recidiva nelle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico fino a dieci giorni.

Art. 32 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI OBBLIGO RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area utilizzata. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.
3. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché al procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 33 - OBBLIGHI IN CASO DI NEVicate E FORTI PRECIPITAZIONI.

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Comune può disporre, anche con propria ordinanza, obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, si deve provvedere senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. In caso di forti precipitazioni è richiesta la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via per liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali, quali le foglie degli alberi, che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua.

ART. 34 - VOLANTINAGGIO - CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO

1. E' vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico, o lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili. Tal divieto non si applica ai volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.
4. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
5. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 35 - DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.
4. In caso di inosservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3 la pulizia è effettuata a cura del comune, con addebito ai responsabili delle spese.

5. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal comune sono tenuti a rispettare le norme per l'uso, appositamente indicate. Il comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

Titolo VI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 36 – CONTROLLI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento o da esse richiamate sono accertate dal personale della polizia locale e dagli addetti ai servizi ecologici del Comune, nonché dal personale del gestore del pubblico servizio incaricato con apposita deliberazione della Giunta comunale.
2. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa.
3. Potranno essere eseguiti controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori, anche in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento e la qualità effettiva del materiale conferito da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
4. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento.
5. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà il successivo l'iter procedimentale.

ART. 37 - SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o a ordinanze attuative dello stesso comportano, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 267/2000, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella seguente tabella.

Articolo	Disposizioni violate	Sanzione min-max
8 comma 2	Obblighi anteriori al conferimento	€ 25-150
8 comma 3	Obblighi concernenti la raccolta differenziata	€ 25-150
8 comma 4	Separazione dei flussi dei rifiuti speciali e di quelli assimilati	€ 50-300
8 comma 5	Disposizioni sui contenitori	€ 25-150
8 comma 6	Disposizioni sulla raccolta porta a porta	€ 25-150
8 bis comma 3 – 5 e 7	Disposizioni sulla raccolta mediante cassonetti stradali	€ 50 - 300
9 comma 1	Conferimento di sostanze vietate	€ 50-300
9 comma 2	Cernita o prelievo di rifiuti già conferiti ai contenitori	€ 25-150
8 comma 7	Intralcio all'operazione di svuotamento dei contenitori	€ 25-150
8 comma 8	Spostamento non autorizzato di contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25-150
9 comma 3	Divieti relativi ai contenitori stradali	€ 25-150
9 comma 4	Conferimento di rifiuti da parte di cittadini non residenti o domiciliati nel comune	€ 100 -500

9 comma 5	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - se relativo a rifiuti non ingombranti e non pericolosi - se relativo a rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare; - se relativo a di mozziconi dei prodotti da fumo - se relativo a rifiuti ingombranti e non pericolosi - se relativo a rifiuti pericolosi	€ 25-150 € 30-150 € 60-300 € 50-300 € 75-450
13	Disposizioni sul conferimento di contenitori agricoli di fitofarmaci e fertilizzanti	€ 50-300
17	Rifiuti da imballaggio	€ 50-300
18 comma 1	Prescrizioni per il conferimento di sfalci e potature	€ 25-150
18 comma 5	Prescrizioni per l'autocompostaggio	€ 25-150
22 comma 2	Prescrizioni a singole utenze sul raggruppamento dei rifiuti	€ 25-150
25	Disposizioni relative al conferimento nei contenitori stradali	€ 25-150
26 comma 5	Obblighi delle associazioni	€ 50-300
28	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	€ 75-450
33	Obblighi in caso di nevicate e forti precipitazioni	€ 25-150
34	Volantinaggio - contenitori di materiale pubblicitario	€ 50-300

2. Il procedimento di accertamento e sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Resta in ogni caso salvo il risarcimento del danno da parte del responsabile.

ART. 38 – ENTRATA IN VIGORE

1. È abrogato il precedente regolamento comunale di igiene urbana e le altre disposizioni che siano in contrasto con lo stesso ed è sostituito integralmente dal presente.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI NEL CENTRO DI RACCOLTA (articolo 8, co. 12)

GIORNI E ORARI DI APERTURA

CALENDARIO ANNUALE		
GIORNO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	08:30 – 12:30	15:30 – 19:30
Martedì	-	15:30 – 19:30
Mercoledì	08:30 – 12:30	15:30 – 19:30
Giovedì	-	15:30 – 19:30
Venerdì	08:30 – 12:30	-
Sabato	08:30 – 12:30	15:30 – 19:30
Domenica	08:30 – 12:30	17:30 – 21:30

Gli orari di apertura potranno comunque subire variazioni, sia temporanee che permanenti, in caso di particolari esigenze o per ragioni di opportunità o di convenienza individuate dal gestore del servizio.

La variazione degli orari dovrà essere preventivamente approvata dal Sindaco in accordo con i Sindaci dei comuni di Muscoline e di Vallio Terme ai sensi dell'art. 3 della *Convenzione per l'utilizzo e la gestione associata del centro di raccolta dei rifiuti in Comune di Gavardo*. Salvo casi di urgenza comprovata, ogni variazione degli orari di apertura dovrà essere portata a conoscenza della cittadinanza almeno 10 giorni prima della loro entrata in vigore.

ACCESSO

Possono accedere alla piattaforma ecologica/centro di raccolta soltanto:

- a) i soggetti residenti nel comune dotati di tessera identificativa;
- b) i soggetti non residenti titolari di utenza domestica ubicata nel comune, dotati di apposita tessera identificativa;
- c) i titolari di utenze non domestiche ubicate nel comune dotati di apposita tessera identificativa.

SOSTANZE CONFERIBILI

In piattaforma/centro possono essere conferiti solo i seguenti rifiuti, purché prodotti nel territorio del comune e nei limiti indicati delle autorizzazioni e prescrizioni delle competenti autorità e dal Regolamento comunale di Igiene Urbana, fatte salve le specifiche deroghe ivi previste.

- **frazione umida**
- **vetro**
- **legno**
- **alluminio**
- **altri metalli**
- **polistirolo**

- **toner per stampanti**
- **plastica e lattine**
- **carta e cartone**, da conferire legati in balle o pacchetti o in contenitori di carta o cartone;
- **tessuti**
- **rifiuti ingombranti**
- **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**
- **rifiuti di beni in polietilene**
- **rifiuti provenienti da attività del "fai-da-te domestico"**: oli minerali esausti, accumulatori al piombo, pneumatici, materiali inerti e manufatti ceramici; materiali inerti e manufatti ceramici sono ammessi nel limite di 1000kg/giorno o 0,5 mc/giorno per utenza;
- **oli e grassi vegetali e animali esausti**, prodotti e conferiti solo da utenze domestiche o da attività di ristorazione o di somministrazione al pubblici di alimenti e vivande;
- **teli plastici di uso agricolo** (serre, pacciamature) purché puliti;
- **contenitori di fitofarmaci o fertilizzanti utilizzati in agricoltura**, purché debitamente bonificati come prescritto dal Regolamento comunale di Igiene Urbana;
- **rifiuti urbani pericolosi prodotti e conferiti da utenze urbane**: pile a stilo, medicinali, prodotti e contenitori tossici, infiammabili o irritanti, lampade a scarica, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi;

Le utenze non domestiche possono conferire pneumatici fuori uso o altre tipologie di rifiuti speciali compatibili con le autorizzazioni della piattaforma/centro solo previa stipula di contratto oneroso con il gestore del servizio.

I rifiuti delle utenze non domestiche dovranno essere muniti della documentazione di identificazione se eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri per trasporto.

NORME DI COMPORTAMENTO

Gli utenti devono:

- prima del conferimento, separare i rifiuti per categoria merceologica e ridurli il più possibile di volume;
- conferire le frazioni differenziate, salvo l'umido, pulite e asciutte, prive di sostanze estranee;
- rispettare le disposizioni eventualmente impartite dagli operatori del servizio;
- consentire l'identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura e registrazione;
- provvedere personalmente allo scarico dei materiali consentiti nei punti indicati;
- conferire i rifiuti separati per frazione merceologica nei corrispondenti contenitori;
- condurre i veicoli a passo d'uomo in modo da evitare situazioni di rischio, rispettando i percorsi indicati dalla segnaletica;
- impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti;
- tenersi lontani dai mezzi in fase di movimentazione materiali;
- raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di Carico/scarico;
- evitare di ingombrare i dispositivi antincendio e di emergenza;
- in caso di emergenza attenersi alle istruzioni diffuse dagli operatori del Servizio e recarsi presso il punto di raccolta più vicino

DIVIETI:

Agli utenti è vietato:

- conferire rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani e in genere sostanze non conferibili al pubblico servizio;
- fumare e in tenere altri comportamenti;
- scaricare rifiuti fuori dalla Recinzione della piattaforma ecologica/centro di raccolta;
- introdursi senza autorizzazione nei luoghi vietati agli utenti;
- la cernita o il prelievo di rifiuti o sostanze presenti nella piattaforma/centro.

Restano salve le ulteriori e più puntuali disposizioni del Regolamento comunale di Igiene Urbana e le sanzioni ivi previste.

Prima dotazione di contenitori per la raccolta differenziata/stradale (articolo 8, co. 6)

Con riferimento ai servizi di raccolta domiciliare:

- ad ogni utenza domestica e non domestica, singola o plurima o condominiale, verranno consegnati contenitori (bidoni o sacchi) in quantità e di tipologie idonee a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani;
- la quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze sono determinati in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni utenza desunta dai coefficienti di produttività potenziale della categoria di appartenenza.

RIFIUTO	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Raccolta domiciliare “porta a porta”	Contenitore della capacità lt. 40 (o superiori in funzione dell’utente) di colore grigio con logo e dotato di tag RFID associato ai dati dell’utente.	Contenitore della capacità lt. 40 o 120 o 240 o 360 o lt. 1.100 di colore grigio con logo e dotato di tag RFID associato ai dati dell’utente.

FRAZIONE ORGANICA RIFIUTO SOLIDO	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Raccolta domiciliare “porta a porta”	Contenitore da esposizione della capacità lt. 25 (o superiori in funzione dell’utente) di colore marrone e con logo. Prima fornitura di sacchetti biodegradabili e compostabili	Contenitore della capacità lt. 25 o 120 o 240 di colore marrone con logo e eventuale serratura. Prima fornitura di sacchetti biodegradabili e compostabili
Compostaggio domestico	Composter a pagamento	

CARTA E CARTONE	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Raccolta domiciliare “porta a	Nessuna dotazione	Contenitore della capacità lt. 120 o 240 o 360 o 1.100 di colore blu

PLASTICA E LATTINE	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Raccolta domiciliare “porta a porta”	Sacchi in plastica della capacità lt. 110, di colore giallo semitrasparente con logo	Sacchi in plastica della capacità lt. 110, di colore giallo semitrasparente con logo. <u>O in alternativa</u> Contentore della capacità lt. 240 o 360 o 1.100 di colore giallo con eventuale serratura.

VETRO	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Raccolta domiciliare “porta a porta”	Contentore della capacità lt. 30 (o superiore) di colore verde con logo.	Contentore della capacità lt. 30 o 40 o 120 o 240 di colore verde con logo ed eventuale serratura.

TESSILI SANITARI	Utenze domestiche
Raccolta con postazione fissa	Chiavetta/tessera/badge identificativi per effettuare l'accesso alla postazione cassonetto. E' ammesso in alternativa l'utilizzo di CRS/CNS e in tal caso nulla verrà fornito. Per l'attivazione: - per famiglie con minori di 3 anni, l'utenza domestica è già abilitata automaticamente - per gli altri casi deve essere inoltrata richiesta al protocollo con allegata certificazione medica che comprovi l'effettivo bisogno di utilizzo delle postazioni.